

(N. 2548)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati,  
nella seduta del 12 marzo 1958 (V. Stampato n. 3148)*

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MORO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 13 MARZO 1958

Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica spetta, a decorrere dalle sessioni di esame dell'anno scolastico 1955-56, il compenso giornaliero di lire 400 (quattrocento).

Il compenso di cui al precedente comma è dovuto anche ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni previste dall'articolo 62 del regio decreto 4 maggio 1925, numero 653.

Ai capi degli Istituti in cui sono costituite due o più Commissioni per gli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione, il compenso giornaliero previsto dal primo comma del presente articolo è corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di esame, limitatamente ad una sola Commissione.

È abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti dei bilanci del Ministero della pubblica istruzione.